



**TRIBUNALE DI SCIACCA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'Esecuzione

Sciogliendo la riserva assunta in data 27.6.2024 all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.;

letta l'istanza depositata in data 29.5.2024 dal professionista delegato nominato nella procedura esecutiva in epigrafe indicata, con la quale premesso di essere stata nominata delegato con ordinanza del 27 giugno 2019 ha chiesto che venisse rinnovata la delega delle operazioni di vendita visti gli esiti infruttuosi dei tentativi esperiti;

rilevato che sono stati effettuati sino ad adesso tre tentativi di vendita di cui l'ultimo con base d'asta € 37.372,50 e offerta minima € 28.029,37;

ritenuto opportuno, tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto dal lotto unico oggetto della presente procedura esecutiva, che il professionista delegato proceda ad effettuare in ragione della delega alle operazioni di vendita ricevuto altri due tentativi di vendita, con un ribasso rispettivamente del 15% dell'ultimo prezzo di base d'asta;

ritenuto altresì opportuno liquidare in favore del professionista delegato un ulteriore fondo spese per coprire le spese necessarie per gli ulteriori due tentativi di vendita, che dovranno essere esperiti, in adempimento all'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, e per le necessarie attività di pubblicità;

ritenuto opportuno che tali ulteriori due tentativi si svolgano con le medesime modalità di cui all'ordinanza di vendita del 27.6.2024;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di ulteriori due di vendita, operando un ribasso del 15% rispetto all'ultimo prezzo di base d'asta, invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di esito infruttuoso anche dei suddetti ulteriori tentativi di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione delle attività di vendita;

liquida in favore del professionista delegato, avv. Maria Rita Stassi, € 600,00 quale ulteriore fondo spese comprensivo anche delle spese di pubblicità, da corrisondersi al Delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e salvo eventuali sospensioni per provvedimento del Tribunale;



si avverte altresì il creditore precedente che il mancato versamento nel rispetto del termine assegnato sarà considerata come inattività ai sensi dell'articolo 630 c.p.c. e in caso di preclusione alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 631 bis c.p.c.; dispone, infine, che il professionista delegato, in caso di mancato versamento del fondo spese, rimetta immediatamente gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti; rinvia per la verifica delle operazioni di vendita all'udienza del 25 settembre 2025.  
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.  
Siacca, 29/08/2024

Il Giudice dell'esecuzione

*Dott.ssa Veronica Messina*

